

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		ANGELINO PAOLO	93
PRESIDENTE	89	SERVELO	93, 94, 96, 97
Inversione dell'ordine del giorno:		CURTI AURELIO	94, 95, 96
PRESIDENTE	89	ZUGNO	94, 95
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		VICENTINI	95, 96
Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati (1021)	90	PASSONI	95
PRESIDENTE	90	TREBBI	97
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	90	Votazione segreta:	
CALASSO	90	PRESIDENTE	97
ANGELINO PAOLO	90		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	90		
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (610).	91		
PRESIDENTE	91		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (814)	91		
PRESIDENTE	91, 93, 94, 95, 96, 97		
SCHIRATTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	91, 94, 95, 96, 97		

La seduta comincia alle 9,30

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, il deputato Cruciani sostituisce il deputato Tripodi.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1021: « Regime di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati », in quanto il Sottosegretario Valsecchi non può trattenersi a lungo presso la nostra Commissione, dovendo recarsi in aula per rispondere ad alcune interrogazioni.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Regime di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regime di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati ».

Detto disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il 30 dicembre 1958 è entrata in vigore la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, da noi approvata e che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre dello stesso anno.

Tale legge si era resa necessaria per poter ottemperare alla prima applicazione del Trattato di Roma e in particolare dell'articolo 90 che, pur facendo salvo il diritto ed il principio del monopolio fiscale nei riguardi dei Paesi aderenti al trattato, esigeva una parità di trattamento tra i prodotti esteri e nazionali.

L'articolo 2 della citata legge n. 1085 ha provveduto ad ottemperare a quanto sopra scindendo il dazio doganale vero e proprio dalla imposizione fiscale di monopolio interno.

Senonché, con il 1° gennaio 1959, è entrata in vigore una tariffa che ha riportato a lire 15.000 il dazio globale con le conseguenze che è facile immaginare, in quanto, ignorando la legge n. 1085 e riportando questa imposta globale a lire 15 mila, comprensive del dazio doganale e dell'imposta di consumo, si è venuti ad aumentare di un terzo il prezzo della imposta. Il prodotto estero è stato così gravato di una seconda imposta di consumo.

Rammento che, quando ebbi a riferire in merito alla legge n. 1085, alla fine della mia relazione, proposi di portare a lire 5 mila il chilogrammo il prezzo di lire 10 mila previsto dalla proposta di legge Codacci Pisanelli e ciò, sia per diminuire il contrabbando, sia perché tale prezzo mi sembrava più idoneo ad ottenere quel risultato di parità del prezzo del prodotto estero in confronto al prodotto nazionale. Il prezzo di lire 10 mila venne invece mantenuto ed ora, alla luce della esperienza risulta dimostrato che noi dobbiamo provvedere a scindere le varie quote che com-

pongono il prezzo dei dazi doganali per far sì che il prodotto estero ed il prodotto nazionale abbiano eguale trattamento.

Vorrei ora dire qualcosa sugli articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

L'articolo 1 riduce ad un terzo le tariffe ora in vigore; con l'articolo 2, invece, si prevede che i tabacchi lavorati siano sottoposti oltre che al dazio stabilito dall'articolo 1, anche alla quota fiscale prevista per gli stessi tabacchi; si prevede inoltre al comma secondo che, per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista sia pari alla quota fiscale più elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

Con l'articolo 3 viene prevista una graduale libertà di circolazione dei tabacchi, per evitare frodi fiscali.

Credo che, date le premesse, questo disegno di legge debba essere approvato e, naturalmente, con una certa urgenza.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua chiara relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CALASSO. Il mio gruppo riconosce che ci si trova di fronte ad una misura necessaria per difendere la nostra produzione dalla concorrenza straniera e pertanto approveremo il disegno di legge.

ANGELINO PAOLO. Mi associo, per il mio Gruppo, alla dichiarazione dell'onorevole Calasso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono lieto che la Commissione sia unanime nel dichiararsi favorevole all'approvazione di questo provvedimento reso necessario da una parte dall'entrata dell'Italia nell'ambito del Mercato comune e dall'altra dalla necessità di non ridurre la produzione nazionale di tabacco.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il dazio previsto per i tabacchi lavorati dalla voce 2402 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1959

dicembre 1958, n. 1105, è modificato come segue:

a) *tabacchi lavorati*:

	Al Kg. netto
1°) sigarette	L. 5.000
2°) sigari e sigaretti superiori.	» 5.000
3°) sigari e sigaretti comuni	» 3.000
4°) trinciati chiari e trinciati dolci	» 4.000
5°) trinciati altri e spuntature di sigari	» 2.500
6°) da fiuto	» 700
7°) da masticare ed altri	» 700

(È approvato).

ART. 2.

I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista per gli stessi tabacchi iscritti nella tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista al comma precedente è pari alla quota fiscale più elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

(È approvato).

ART. 3.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4.

Con decreto del Ministro delle finanze sono fissate le modalità per la introduzione dei tabacchi lavorati esteri, al fine di assicurare la legittimità della circolazione nel territorio dello Stato dei tabacchi stessi.

(È approvato).

ART. 4.

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sono aumentate dell'importo dei dazi vigenti in base al disposto dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. (610)

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Restivo ha dovuto allontanarsi per un urgente impegno di carattere politico ed ha chiesto perciò un brevissimo rinvio nella discussione del disegno di legge n. 610: ritengo che la Commissione non avrà difficoltà ad accordarglielo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 24 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (814)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 814, concernente norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045 per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni. Il disegno di legge, come è noto, è già stato approvato dalla competente V Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione nella scorsa seduta approdò alla decisione nostra di ascoltare, prima di proseguire, le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi che, nella seduta scorsa sono stati così cortesi da accettare senza difficoltà il mio desiderio di veder rinviata ad oggi la discussione del disegno di legge.

E tale rinvio è stato da me chiesto per vedere se per caso non fossi in contraddi-

zione con me stesso — come aveva accennato il collega onorevole Faletta — nonché per avere più ampi elementi di giudizio da poter esporre alla Commissione. Ed oggi penso di essere in grado di esaudire e all'una e all'altra esigenza.

In linea personale debbo dire che il disegno di legge, presentato nella passata legislatura, venne esaminato nelle sedute del 13 febbraio e 12 marzo dello scorso anno. Il Relatore, anche allora, giunse ad una conclusione favorevole, analogamente al Relatore del disegno di legge oggi in discussione.

L'onorevole Vicentini, ancora nella discussione della passata legislatura, chiese che il provvedimento, che riguardava soltanto le amministrazioni statali, venisse esteso anche ai pagamenti effettuati dalle provincie, dai comuni e da altri enti. Il Presidente Ferreri sollevò e nell'una e nell'altra seduta perplessità molto analoghe a quelle sollevate dal nostro Presidente Martinelli nella seduta scorsa.

Per quanto riguarda me personalmente, risulta dal verbale che non presi neanche la parola. Evidentemente mi trovo quindi a sostenere una causa nella quale parlo per la prima volta. Tutto questo ho voluto dire perché non apparisse che faccio anche in questa sede l'avvocato difensore.

Nel merito del provvedimento, penso che non vi sia bisogno di illustrare ulteriormente la sua portata pratica e la speditezza contabile ed amministrativa che dalla sua adozione deriverebbe. Sono certo che, sotto questo profilo, tutti i membri della Commissione non possano che essere d'accordo. Restano ora da affrontare o comunque da pesare le eccezioni di indole psicologica che sono state avanzate nella passata legislatura con rigore del Presidente Ferreri, e molto più discretamente nella passata seduta dal nostro Presidente.

Per quanto riguarda le ragioni, i motivi di perplessità per lo meno, derivanti da fatti psicologici, credo di poter fare, non so se ardisco troppo, due ordini di considerazioni.

La prima tende a riconoscere che, forse, era opportuno, in passato, cogliendo il momento economico e politico adatto, vedere se non fosse stato il caso di effettuare una conversione monetaria del tipo di quella effettuata in Germania. Se, evidentemente, ciò fosse stato fatto, non ci troveremmo ora ad esaminare il provvedimento a noi sottoposto.

Non spetta certamente a me dire se tale conversione possa apparire opportuna oggi o se il momento opportuno si presenterà in futuro, a breve o a lunga scadenza. È un pro-

blema che era nel passato e sarebbe sciocco negare che esiste anche oggi. La sua portata è di tale rilevanza e di tale gravità per cui le mie dichiarazioni su questo punto, si limitano a quanto ho detto.

Seconda considerazione: non sarebbe, evidentemente, serio sottovalutare le considerazioni fatte nella passata legislatura dal Presidente Ferreri e nella attuale dal nostro Presidente Martinelli; non vorrei però, nemmeno che queste ragioni fossero sopravvalutate.

In verità, il sistema dell'arrotondamento nei pagamenti, non è una cosa nuova; ha avuto espressioni legislative ripetute nel passato e senza risalire a tempi antichissimi mi pare sia sufficiente richiamare alla Commissione il provvedimento contenuto nel decreto legge 20 agosto 1926, n. 1480, con il quale si stabilì che i pagamenti da lire 20 a lire 100 subissero un arrotondamento di 50 in 50 centesimi e quelli da 100 lire a 5 mila lire un arrotondamento a lire 1; quelli superiori a 5 mila lire un arrotondamento di 5 in 5 lire.

Si era appena dopo la guerra 1915-18 e lo arrotondamento di 5 in 5 lire venne consentito, disciplinato e ordinato per i pagamenti superiori alle 5 mila lire.

Vi è poi un provvedimento del 1947 che, lasciando fermo l'arrotondamento di 5 in 5 lire per i pagamenti superiori alle 5 mila lire, stabilisce che i pagamenti inferiori alle 5 mila lire debbono subire un arrotondamento a 1 lira anziché a 50 centesimi. Viene poi il provvedimento del 1954 con il quale — e non ne conosco le ragioni — si compie un passo indietro: tutti gli arrotondamenti vengono, sostanzialmente, portati a 1 lira con la abolizione quindi, implicita, degli arrotondamenti alle 5 lire.

Con il provvedimento in esame, non si fa, in sostanza, altro che riportare in vigore una norma che già esisteva per i pagamenti superiori alle 5 mila lire.

Si ricalca, quindi, quanto già fatto precedentemente e che, in passato non ha portato turbamenti di indole monetaria tali da arrecare gravi ripercussioni psicologiche.

Debbo aggiungere anche, che, quando nella passata legislatura venne presentato un analogo provvedimento, la stampa economica reagì favorevolmente. Non è certo questo un argomento decisivo ma occorre considerare che siamo nel campo psicologico e che la psicologia delle masse è anche fatta dalle relazioni della stampa.

Altra considerazione è la seguente: vorrei dire che questi arrotondamenti sono già nella pratica e non già, soltanto nella pratica

delle amministrazioni pubbliche ma, soprattutto, nella pratica dei privati. Di questo credo di poter dare la dimostrazione con questo dato: il *plafond* massimo a cui la Zecca è autorizzata per la emissione di monete da lire 1 è di 100 milioni; è questa l'unica moneta per la quale si è esaurito il *plafond* massimo con la emissione di 99.150.000 pezzi al 4 aprile 1959; ora, questi 100 milioni di pezzi non sono più in circolazione; hanno ormai un valore nomenclastico.

Esaurito il *plafond*, abbiamo le nostre tesorerie senza monete da lire 1. Ci si trova quindi nella situazione o di fare l'arrotondamento così che la lira non abbia giuoco nei pagamenti, oppure emanare un provvedimento che elevi il *plafond* della emissione di dette monete che poi spariranno nuovamente dalla circolazione così da obbligare a stabilire un terzo *plafond*, giocando effettivamente e continuamente contro una realtà superiore alla nostra volontà.

Tutto ciò senza contare — piccola considerazione questa — che ogni nuova emissione di monete da una lira costituisce una perdita.

Questo è quanto volevo dire ed è per questo che prego la Commissione di voler approvare il provvedimento ad essa sottoposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

ANGELINO PAOLO. Il disegno di legge non ha la portata ampia che l'onorevole Sottosegretario ci ha illustrata, perché esso si riferisce ai pagamenti delle Amministrazioni dello Stato. Quindi le transazioni fra privati continueranno ad avere valore fino alla lira e non mi pare che il provvedimento possa suscitare riflessi psicologici allarmanti, o addirittura del panico. Perciò non abbiamo nulla in contrario a dare la nostra approvazione al provvedimento.

SERVELLO. Signor Presidente. Ho rilevato nella passata seduta due dichiarazioni di perplessità ed incertezza contro questo disegno di legge. Anzitutto che un riconoscimento esplicito della scomparsa della lira come unità monetaria sarebbe stato preferibile a questa formula intermedia di semi-scomparsa che viene codificata nel provvedimento governativo. In proposito rilevo tuttavia che non si possono non apprezzare le ragioni invocate dall'onorevole Sottosegretario sull'opportunità di dare agli uffici finanziari dello Stato la possibilità di effettuare questi arrotondamenti che in certi casi sono addirittura inevitabili, specie per la rarefazione delle monetine da 1 e 2 lire.

Da questa prima perplessità deriva la seconda: dare alla Zecca l'autorizzazione a coniare monetine in numero sufficiente per fronteggiare le esigenze del pubblico, oppure autorizzare l'arrotondamento, per lo meno nel settore al quale si riferisce il disegno di legge, cioè quello delle pubbliche amministrazioni? Per parte mia non ritengo che, di fronte all'andamento del mercato della nostra lira, sia opportuno autorizzare la coniazione di nuove monetine; ritengo perciò che si debba per lo meno consentire questo arrotondamento.

Perciò mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Come membro della Commissione, e non come Presidente, desidererei esprimere anch'io qualche considerazione.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Sottosegretario per la sua ampia esposizione e faccio subito presente che nessuna intenzione vi è da parte mia di oppormi all'approvazione di questo disegno di legge.

Mi sembra che qualcuna delle sue argomentazioni rafforzi i motivi a favore della mia opinione.

È vero che sono stati adottati in passato alcuni provvedimenti di arrotondamento che non avevano come fine esplicito l'abolizione del centesimo, per esempio, ma soltanto quello di arrivare ad una semplificazione dei pagamenti e della contabilità; ma in pratica non si è verificata la semplificazione della contabilità. In effetti, i conti ufficiali dello Stato recano ancora le cifre con i centesimi.

È vero anche che abbiamo già provveduto ad arrotondamenti relativi alle 5, 10 e 50 lire e con questo non è affatto scomparsa la lira; tuttavia debbo rilevare che nel caso attuale il provvedimento di arrotondamento (articolo 1) è accompagnato da un secondo articolo che dà la facoltà al Ministro del tesoro « di autorizzare con propri decreti, la Zecca a ritirare e rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega Itàlma che di volta in volta saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime ».

Questo non è stato fatto nemmeno per le monete di rame scomparse dopo la rivalutazione di quel metallo. Ora perché il provvedimento in esame non si ferma all'articolo uno? E perché, se si tratta di una norma di praticità, il provvedimento non lo si estende anche ai comuni, alle province ed alle regioni?

Ho voluto fare queste osservazioni, pur confermando che voterò a favore del provvedimento, preoccupandomi dell'effetto che una scomparsa delle monete da una e due lire indubbiamente avrebbe. D'accordo, queste mo-

netine hanno una limitata influenza nei grossi pagamenti; ma il giorno in cui di fatto scomparissero, i prezzi di tutti i generi venduti al pubblico non potrebbero non essere arrotondati.

Così la pratica scomparsa delle monetine da una e due lire consacrata dal provvedimento in esame (perché « adeguare la emissione » come è detto all'articolo 2, ha questo significato, a mio avviso) avrà un riflesso psicologico che io non ritengo del tutto disprezzabile.

Detto questo, confermo il mio voto favorevole all'articolo uno, e anche all'articolo due se il Governo intende mantenerlo, ed il cui senso io, potrei anche non aver inteso nel senso esatto.

SERVELLO. Ritengo che autorizzare il ritiro di questi quantitativi di monete da lire 1 e da lire 2, non farebbe che provocare una valorizzazione di esse dal punto di vista numismatico e renderebbe difficili le operazioni che si svolgono nei piccoli comuni dove questa unità monetaria ha ancora valore.

Sarebbe a mio parere opportuno, quindi, che venisse lasciato in circolazione, almeno il quantitativo che vi si trova attualmente.

Proporrei, in conseguenza, che venisse soppresso l'articolo 2 del disegno di legge.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Presidente ha fatto due osservazioni.

Nei libri contabili dello Stato esiste ancora il centesimo. È esatto, né con il disegno di legge in esame, si intende abolire questo sistema di contabilizzazione anche perché l'articolo 1 non parla dei singoli addendi di una operazione ma solo dell'importo complessivo. Negli addendi, quindi, possono entrare i centesimi e continuare ad entrare anche le lire. Ciò risulta chiaramente dal contesto dell'articolo 1. La semplificazione, quindi, è solo questione di cassa.

Seconda osservazione: se riteniamo tutti, che questa norma semplificatrice valga nei rapporti tra i privati e le amministrazioni, è opportuno e logico estenderla anche ai rapporti tra i privati e gli altri enti di natura pubblica. Al riguardo dichiaro che, se verranno presentati emendamenti in tal senso non avrò alcuna difficoltà ad accettarli qualora tendano alla estensione di questa semplificazione alle province, ai comuni e ad altri enti che si vogliono identificare.

Per quanto attiene all'articolo 2 che capisco possa essere il più discusso, debbo dire che esso non comporta la abolizione della lira ma soltanto un ridimensionamento della sua

circolazione poiché, per effetto dell'arrotondamento, se ne sentirà minore necessità. Resterà quindi, sebbene in quantità inferiore sia nella circolazione che nella coniazione.

Con le spiegazioni date spero di avere ulteriormente contribuito a illuminare la Commissione.

CURTI AURELIO. Sarebbe opportuno che si introducesse un emendamento inteso ad estendere la facoltà dell'arrotondamento nei pagamenti e nelle riscossioni anche alle Amministrazioni dei comuni, delle province, delle Regioni e degli enti di diritto pubblico, comunque sottoposti a vigilanza dello Stato.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Finché si tratta di province e di comuni, abbiamo una identificazione non equivoca; non altrettanto si può dire per gli enti pubblici.

ZUGNO. Dal momento in cui si riconosce la opportunità sia psicologica, sia pratica, che la monetina da 1 lira venga mantenuta in circolazione per i rapporti economici tra privati, ed il Presidente ha illustrato le necessità pratiche dei piccoli comuni per i piccoli acquisti, mi chiedo come queste monete possano giungere in circolazione se se ne sottrae la possibilità di trasmissione da parte del Tesoro che è la fonte dalla quale esse provengono.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiarito che il testo attuale dell'articolo 1 parla di adeguamento. Per mia parte, dando una interpretazione personale, ho detto che, in pratica, adeguamento significa non coniare più queste monete; fermarsi cioè ai 100 milioni previsti dalla legge che ha autorizzato l'emissione. Di fatto, però, la moneta da 1 lira scomparirà come sono scomparsi i centesimi che sono rimasti solo nella contabilità. Poiché però, vedo che gran parte dei membri della Commissione accetta le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo, penso non sia forse il caso di proseguire in questa discussione.

Debbo osservare, per quanto riguarda la considerazione del costo di coniazione superiore al valore di scambio, che essa non può essere fatta soltanto per la moneta da una lira; vi sono, infatti le altre monete, il cui costo di coniazione è nettamente inferiore. Di conseguenza non considererei determinante questo argomento.

La pubblica amministrazione intende, evidentemente, eliminare dai suoi pagamenti le monetine per risparmio di tempo. Abbiamo nella nostra Commissione l'onorevole Zugno, Direttore di un ufficio provinciale del tesoro,

che è in grado, certamente, di darci utili notizie.

ZUGNO. Lo scopo che si desidera ottenere è di mantenere una certa circolazione delle monete da 1 lira ma di impedire che questa circolazione divenga molto vasta.

Il modo migliore per ottenere questo scopo, mi sembra di fissare, come per le leggi antecedenti, diversi arrotondamenti a seconda della entità del pagamento. Sorge però il problema del pagamento delle cedole.

Mi sembra che sarebbe opportuno adottare un sistema scalare sul tipo di quello già congegnato nelle altre leggi per cui era previsto un primo arrotondamento fino ad una certa cifra e un arrotondamento superiore per cifre superiori. Se si potesse stabilire l'arrotondamento alla lira fino a 100 lire di valore allora sarebbe possibile la distribuzione delle monetine da una a due lire. Oltre le 100 lire l'arrotondamento si farebbe di 5 in 5 lire. Non bisogna in proposito dimenticare il problema del pagamento del debito pubblico che ha ancora in circolazione cedole da lire 2,25.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'arrotondamento incide solamente sulla somma definitiva, globale, e non sui singoli addendi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonché per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti ».

Comunico che l'onorevole Curti Aurelio ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « comprese quelle con ordinamento autonomo », inserire le altre: « delle Regioni, delle Province, dei comuni e degli enti di diritto pubblico, comunque sottoposti a vigilanza dello Stato... ».

Do la parola all'onorevole Curti Aurelio perché illustri il suo emendamento.

CURTI AURELIO. Mi pare che sia emerso anche dalla discussione testé svoltasi la logica esigenza che non solo le amministrazioni dello Stato, ma tutte le amministrazioni pubbliche, vengano poste nelle condizioni di eseguire gli arrotondamenti; e ciò anche per una questione di interpretazione analogica la cui carenza porterebbe a degli inconvenienti anche dal punto di vista strettamente giuridico.

Quali sono questi enti sottoposti comunque alla vigilanza dello Stato? Per le regioni, le provincie ed i comuni non ci sono dubbi. Però accanto ad essi vi sono delle amministrazioni ben configurate (ospedali, opere pie, enti morali, E.C.A., ecc.), per le quali è logico porsi la domanda se la regola debba essere o meno estesa anche ad essi. Teoricamente essa non potrebbe valere in questo caso, ma avendo io inserito nell'emendamento la dizione più ampia degli « enti di diritto pubblico comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato » ritengo che anche questi possano rientrare nella dizione stessa e beneficiare del provvedimento. Eventualmente si potrebbe, in sede di coordinamento, curare che la disposizione, dal punto di vista formale, sia esatta e comprensiva di tutti quegli enti che è opportuno usufruiscano della norma in questione.

VICENTINI. Sono d'accordo — anche per coerenza con quanto ho detto nella passata legislatura — di estendere il provvedimento alle regioni, alle provincie ed ai comuni; non sono d'accordo invece ad estenderlo agli enti di diritto pubblico perché si andrebbe così ad interferire per esempio su tutta la parte del sistema bancario, sulle aziende dell'I.R.I., dell'E.N.I. e così via. Mi limiterei perciò ad estendere il provvedimento alle regioni, alle provincie ed ai comuni ed in questo senso propongo un emendamento soppressivo all'emendamento presentato dall'onorevole Curti anche per evitare le paventate conseguenze di carattere psicologico cui ha accennato il nostro Presidente.

PASSONI. Siamo d'accordo con l'onorevole Vicentini nel limitare l'estensione del provvedimento alle regioni, alle provincie ed ai comuni, a meno che non si riesca a trovare una formula intermedia che escludendo enti come l'E.N.I., l'I.R.I., ecc., includa altri enti con la maggiore estensione richiesta dall'onorevole Curti.

PRESIDENTE. Ritengo che la formulazione proposta dall'onorevole Curti sia talmente vasta che adottandola non riusciremmo a valutare appieno nella sua estensione la por-

tata del provvedimento. Reputo perciò opportune le considerazioni dell'onorevole Vicentini.

CURTI AURELIO. Accetto l'emendamento suppressivo dell'onorevole Vicentini, modificando in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Curti, modificato, con il suo consenso, dall'onorevole Vicentini, risulta pertanto come segue:

« All'articolo 1, primo capoverso, dopo le parole: ... comprese quelle con ordinamento autonomo..., inserire le altre parole: ... delle regioni, delle province e dei comuni... ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Curti Aurelio nella sua ultima formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, sul quale non ci sono osservazioni.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

« Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonché per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italiana, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime ».

Comunico che vi è una proposta di soppressione dell'articolo, presentata dall'onorevole Servello.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Servello di non insistere nel suo emendamento suppressivo e la Commissione di approvare anche l'articolo 2 tenendo conto delle spiegazioni da me date: che, cioè, si tratta soltanto di un adeguamento della circolazione e non di una soppressione delle monete da 1 e 2 lire. Tale adeguamento, non è, inoltre, nemmeno in facoltà della Zecca, ma deve essere di volta in volta autorizzato.

Ritengo che la Commissione abbia sufficiente fiducia nel senso di prudenza e di realismo del Ministro del tesoro per credere che esso si avvarrà della facoltà di adeguamento solo in quanto risconterà l'opportunità ed il bisogno di effettuarlo.

SERVELLO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo ma debbo prospettare la mia impressione che l'articolo, nel testo attuale, si presti alle interpretazioni le più contraddittorie in quanto non è chiaro il significato della espressione « ritirare e rifondere ».

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Significa possibilità di ridurre la circolazione.

SERVELLO. O si stabilisce la scomparsa della unità monetaria, e questo sarebbe un atto di chiarezza, oppure si vuole affermare il principio di cui all'articolo 1 e quindi semplificare le operazioni di pagamento.

Su questo secondo scopo sono perfettamente d'accordo, mentre non ritengo di poter dare la mia approvazione all'articolo 2, del quale non sono chiare né la portata né le conseguenze, qualora non si affermi che il Governo deve, con legge, essere autorizzato a ridurre la circolazione delle monete da una lira.

VICENTINI. Voterò contro l'emendamento suppressivo proposto dall'onorevole Servello e ciò in base alle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, riconfermanti quanto contenuto alla fine dell'articolo 2 che cioè si tratta di adeguamento e non di soppressione della circolazione delle monete da 1 e 2 lire.

SERVELLO. L'onorevole rappresentante del Governo ha fatto, al riguardo, una dichiarazione vaga avendo egli affermato che vedrà l'opportunità di un adeguamento.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La dichiarazione da me fatta è esplicita nel senso che ho affermato che la moneta da lire 1 non scomparirà ma subirà soltanto — e se ve ne sarà bisogno — degli adeguamenti nella sua circolazione.

SERVELLO. Dato quanto affermato ora dall'onorevole rappresentante del Governo,

propongo di sopprimere nell'articolo due le parole che seguono alla parola « Italma » e cioè: « che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime ».

PRESIDENTE. Da una attenta lettura dell'articolo 2 risulta che esso non ha come oggetto l'adeguamento delle monete da 1 o 2 lire ma si riferisce, invece, a tutte le monete metalliche in lega italma. Si dà così facoltà, al Ministro del tesoro di rivedere tutto il complesso della circolazione delle monete coniate con detta lega.

Ritengo che la facoltà richiesta con l'articolo due, debba essere concessa.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'interpretazione è esatta.

TREBBI. Si tratta di un provvedimento più ampio di quel che sia apparso. Ritengo opportuno che questa seconda parte formi oggetto di provvedimento a parte.

PRESIDENTE. Le emissioni sono tutte autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica.

Ritengo che la collocazione dell'articolo 2 nel presente disegno di legge abbia una sua logica in quanto l'articolo 1 dispone in materia di arrotondamento e quindi elimina una parte dei servizi che sono prestati dalle monete divisionali; si deve, conseguentemente, concedere la facoltà, al Ministro del tesoro, di studiare la situazione e di introdurre opportuni ritocchi nella circolazione.

SCHIRATTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'arrotondamento a lire 5 potrebbe portare a un aumento nella circolazione di quella moneta.

SERVELLO. Con le spiegazioni e l'impegno dell'onorevole rappresentante del Governo, ritiro gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni » (814):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati » (1021):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bima, Bigi, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Giglia, Longoni, Malfatti, Mariani, Marotta Michele, Martinelli, Marzotto, Monasterio, Napolitano Francesco, Natali, Passoni, Patrini, Pieraccini, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 11,10

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI